



## SMART WORKING, CONGEDI E BONUS BABYSITTER (D. L. n. 30/2021)

### SCHEDA INFORMATIVA



Nazionale, 17/03/2021

#### **smart working (art. 2, comma 1)**

I genitori di ragazzi conviventi di età inferiore ai **16 anni** possono richiedere, per tutto il periodo di **sospensione della didattica in presenza** e fino al 30 giugno 2021, di svolgere l'attività lavorativa a distanza anche per una sola parte del tempo. Lo stesso diritto è riconosciuto anche qualora i figli si trovino in **quarantena**, oppure, in caso di **infezione** da Covid-19. L'articolo 21-ter della legge n. 126/2020 prevede il diritto al lavoro agile per i genitori di figli con **grave disabilità** (L. n. 104/1992) fino al 30 giugno 2021 anche in assenza di accordi individuali, se nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

#### **congedi parentali covid-19 figli under 14 (art. 2, comma da 2 a 4)**

Se la tipologia di attività non consente svolgimento a distanza il genitore lavoratore dipendente con figlio di età **inferiore a 14** può astenersi da lavoro, in alternativa all'altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata di **sospensione della didattica in presenza** del figlio, alla durata della **quarantena** del figlio o dell'**infezione** da

Covid-19. Il congedo è **retribuito al 50%** e può essere chiesto anche dai genitori di figli con **disabilità** (L. n. 104/1992) con sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni se disposta la loro chiusura. I periodi di congedo parentale da art. 32 e 33 d.lgs. 151/2001, fruiti dal 1° gennaio 2021, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza, infezione o quarantena del figlio, possono essere convertiti nel congedo retribuito al 50%.

### **congedo non retribuito per i figli tra 14 e 16 anni (art. 2, comma 5)**

Se i figli hanno una età compresa **tra i 14 e i 16 anni** uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro **senza alcuna retribuzione** o indennità e senza riconoscimento di contributi figurativi, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

### **bonus baby-sitting per autonomi, co.co.co, medici e infermieri (art. 2, comma 6)**

I lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per far fronte al Covid-19, ma anche i medici, gli infermieri, i tecnici di laboratorio e radiologia e gli operatori sanitari (dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato) con figli conviventi **minori di anni 14** possono presentare istanza per ricevere un **bonus** per l'acquisto di servizi di baby-sitting (limite massimo complessivo di **100 euro** settimanali), erogato con le modalità del libretto famiglia o, in alternativa,

direttamente al richiedente, potrà essere utilizzato anche per i centri estivi ed i servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali. Il bonus potrà essere riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps (procedura presso le specifiche casse previdenziali).

### **condizioni per la fruizione dei benefici (art. 2, comma 7)**

Nei giorni in cui un genitore svolge la prestazione in smart working, o fruisca del congedo Covid-19 o del bonus babysitter oppure, non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso, **l'altro genitore non può fruire** di congedo retribuito o bonus (come da commi da 2 a 6), **a meno che** non vi sia altro figlio minore di 14 anni, avuti da altri e che non stia fruendo delle predette agevolazioni.

### **modalità di presentazione delle istanze**

Per il **congedo parentale** la richiesta si presenta in modalità telematica:

- portale web dell'Inps, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS);
- contact center integrato chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o

il numero 06 164.164;

- attraverso i patronati.

Per il bonus **babysitter**, la richiesta si presenta:

- direttamente online, attraverso l'apposita applicazione disponibile sul portale web dell'Inps (Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Ordine alfabetico > Bonus servizi di baby-sitting), accessibile direttamente dalla home page del sito dell'Inps;
- attraverso i patronati.

*Note:*

*La presente nota informativa è redatta in attesa della **specificata circolare INPS** non ancora emessa a cui si rimanda per ogni ulteriore e formale indicazione;*

*La **quarantena** deve essere disposta Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;*

***L'indennità pari al 50% della retribuzione** medesima, da quantificare in base a quanto disposto dall'art. 23 (ad eccezione del c. II) del T.U. delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Risultano indennizzabili **unicamente le giornate lavorative** che ricadono entro il periodo di congedo richiesto. L'indennità sarà erogata secondo le modalità previste per il **pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità** (art. 1, d.l. n. 633/1979, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 33/1980). Le indennità erogate tramite pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ex art. 6, c. II, TUIR. I periodi di congedo parzialmente indennizzato sono coperti da contribuzione figurativa. Tuttavia, il riconoscimento dell'indennità in parola è subordinato ai **limiti di spesa** contemplati all'art. 2, c. 8, d.l. n. 30/2021.*

*Chi gode del **bonus per servizi integrativi** per l'infanzia **non può richiedere il bonus asilo nido**. Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non è coperto da ulteriori tutele o fruisce del congedo Covid-19 e comunque **in alternativa** alle misure elencate all'art. 2 del d.l. n. 30/2021 (smart working, congedo indennizzato Covid, congedo parentale).*